



## **REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

### **ART. 1 - Finalità**

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi ad attività artistiche e sportive, quali strumenti utili per la conoscenza dell'ambiente nei suoi molteplici aspetti (paesaggistici, artistici, culturali, produttivi), devono costituire parte integrante delle attività didattiche previste e programmate ad inizio di anno scolastico e sono finalizzati all'elevazione umana e culturale degli allievi.

### **ART. 2 - Programmazione**

1. I soggetti promotori dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate sono i Consigli di intersezione della Scuola dell'Infanzia, d'interclasse della Scuola Primaria, di classe della Scuola Secondaria di I° Grado, i quali predispongono un'adeguata programmazione didattica e culturale, individuando itinerari, luoghi da visitare e obiettivi da conseguire.

2. Al fine di raggiungere un numero di alunni sufficiente per potere richiedere almeno un pullman per ogni visita guidata, i consigli di classe e di interclasse potranno stabilire mete comuni per classi parallele.

### **ART. 3 - Destinatari**

1. I destinatari delle visite guidate di 1/2 giornata e di 1 giornata in ambito provinciale e regionale sono gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di I° grado.

2. I destinatari dei viaggi d'istruzione, in ambito nazionale, sono gli alunni della scuola secondaria di I° Grado.

3. Gli alunni, sanzionati con provvedimenti disciplinari, possono essere esclusi, con delibera del consiglio di interclasse e di classe, dal partecipare alle visite guidate e/o ai viaggi d'istruzione.

### **ART. 4 – Numero dei partecipanti**

1. La percentuale minima degli alunni partecipanti per classe alle visite guidate di ½ giornata e di 1 giornata è di 2/3 dell'intera scolaresca.

2. Il numero minimo degli alunni partecipanti ad un singolo viaggio d'istruzione fino ad un massimo di gg. 5 è di 40 alunni.

#### **ART. 5 – Partecipazione a concorsi**

1. Per progetti specifici partecipazione a concorsi, gare sportive, ecc., si possono organizzare viaggi d'istruzione in campo nazionale o internazionale per il tempo necessario per tutte le classi della scuola primaria e media, prescindendo dal numero minimo dei partecipanti.

#### **ART. 6 - Autorizzazioni**

1. E' richiesto l'assenso scritto da parte dei genitori per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l'apposito modulo di autorizzazione non dovranno in nessun caso partecipare all'iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti.

2. Tutti i partecipanti: alunni, docenti, accompagnatori, personale ATA, genitori, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento.

#### **ART. 7 – Periodo di realizzazione**

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, salvo che per le attività sportive, sono organizzati entro il mese di maggio.

#### **ART. 8 - Accompagnatori**

1. Gli accompagnatori debbono essere scelti tra i docenti delle classi partecipanti al viaggio e possibilmente delle discipline inerenti la natura del viaggio stesso.

2. Soltanto nei casi di impossibilità si può ricorrere, solo parzialmente, ad altri docenti.

3. Gli alunni affetti da particolari patologie che potrebbero richiedere interventi di somministrazione urgente di farmaci potranno/dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.

4. Il Dirigente scolastico partecipa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione in tutte quelle circostanze in cui siano previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia in campo nazionale che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari.

5. Non è autorizzato a partecipare ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate personale diverso da quello previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 – Alunni con disabilità**

1. Gli alunni con disabilità possono partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione solo se accompagnati da un docente di sostegno e nei casi gravi, a richiesta dei docenti della classe, dal genitore.

### **ART. 10 - Vigilanza**

1. Ad ogni docente accompagnatore può essere affidato un numero di alunni adeguato che può oscillare da un minimo di 8 ad un massimo di 15 unità, a seconda del tipo di viaggio, del contesto in cui esso si svolge, della presenza o meno di alunni con difficili situazioni comportamentali.
2. Al docente di sostegno possono essere affidati non più di 2 alunni con disabilità.
3. Alle visite guidate per gli alunni della scuola dell'Infanzia è opportuno far partecipare i genitori.
4. Alle visite guidate per gli alunni della scuola Primaria, a giudizio dei docenti, è possibile far partecipare una rappresentanza di genitori.
4. L'incarico di accompagnatore costituisce un obbligo di servizio che comporta anche l'onere di una vigilanza sugli studenti con precisa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile.

### **ART. 11 – Oneri economici**

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere sia a carico dell'istituzione scolastica, se ottiene contributi da parte di enti, sia a totale o parziale carico delle famiglie degli alunni.
2. I costi relativi al personale docente individuato come accompagnatore sono a carico dell'istituzione scolastica.
3. I docenti organizzatori devono porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi siano equilibrati rispetto ai benefici.
4. I partecipanti, per ogni visita guidata, versano a titolo di anticipo la somma necessaria prevista; detta somma verrà successivamente conguagliata a credito o a debito in base al costo effettivo sostenuto per il numero degli alunni partecipanti.
5. La quota di anticipo versata alla Scuola non viene restituita, in quanto serve per saldare le spese di viaggio e di trasporto, tranne nel caso che non subentri altro alunno al suo posto.

### **ART. 12 – Comportamento alunni**

1. Il comportamento, da parte degli alunni, dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori, sia per evitare difficoltà che per garantire la completa riuscita del programma.
2. È obbligata la frequenza delle lezioni da parte degli alunni che non partecipano all'uscita; essi saranno inseriti nelle classi/sezioni del plesso; coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza;

**ART. 13 - Organizzazione**

1. Per gli aspetti organizzativi delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, viene costituita una commissione formata dai docenti dell'Istituto a cui è stato conferito apposito incarico.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Sig. Leonardo Insalaco

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Anna Maria Nobile